

**COMUNE DI CASTELFIDARDO**

**PROVINCIA DI ANCONA**

**Rep. n. 7499**

**Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LAMPADE VOTIVE  
DEL CIMITERO COMUNALE**

**SCRITTURA PRIVATA**

L'anno **duemilaventidue (2022)** il giorno **ventitré (23)** del mese di **Dicembre**, in Castelfidardo e nella residenza comunale, presso l'Ufficio Segreteria

**TRA**

**“Comune di Castelfidardo”** con sede legale in Castelfidardo – Piazza della Repubblica, n.8– P.IVA 00123220428, di seguito indicato come **“Comune”**, rappresentato dal **Dott. Paolo Regoli** nato a Loreto il 17/10/1977 – Responsabile del 2° Settore –Servizi Finanziari – il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del Comune che rappresenta, ai sensi dell'art.56, comma 3° dello Statuto Comunale e dell'art.42 del Regolamento per la disciplina dei contratti ed in forza del Decreto Sindacale n°. 13 del 21/06/2022.

**E**

**“Pluriservizi Fidardense S.r.L.”** Società unipersonale, con sede legale in Castelfidardo (AN) Piazza della Repubblica n°1, C.F. e P.IVA 0235410424, di seguito denominata **“Società”** rappresentata dall'Amministratore Unico **Dott.ssa Caporaletti Beatrice** nata a Civitanova Marche (MC) il 21.10.1983 – C.F.CPR BRC 83R61 C770Y;

**PREMESSO**

CHE la Società è stata costituita a seguito di quanto deliberato dal

Consiglio Comunale nella seduta del 18.09.2007 con provvedimento n°166, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli Enti Locali;

CHE la Società “Pluriservizi Fidardense S.r.L.” Società unipersonale è stata costituita in data 06/12/2007, con atto del Notaio Alessandra Cerreto di Corridonia (MC) n. repertorio 19281 –Raccolta 4818;

CHE la Società costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune di Castelfidardo esercita il servizio lampade votive al cimitero comunale e che il Comune ha conferito “in House” ai sensi dell’art.113 e 113 bis del D.Lgs 18/08/2000 n°267 l’affidamento del servizio stesso, in conformità alla deliberazione di Consiglio Comunale n°. 165/2007;

CHE con atto consiliare n°. 32 del 27/06/2013, immediatamente eseguibile si è ritenuto di apportare delle modifiche ed integrazioni al suddetto contratto di servizio recepiti con contratto Rep. 6046 del 12.09.2013 con scadenza 31/12/2022;

CHE con atto di Consiglio Comunale n. 99 del 29.11.2022 è stato approvato il rinnovo e l’adeguamento del contratto di servizio relativo al servizio lampade votive del cimitero comunale;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

### **Articolo 1**

#### **Oggetto del contratto di servizio**

A far a data dal **1° gennaio 2023** il Comune di Castelfidardo, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, affida in esclusiva alla Società “**PLURISERVIZI FIDARDENSE S.R.L.**” con sede in Castelfidardo, la gestione e la manutenzione dell’impianto elettrico per lampade votive del

Cimitero del Comune di Castelfidardo, ammontanti a n. 4175 circa.  
L'affidamento si estende automaticamente in favore della Società anche per futuri ampliamenti che saranno eventualmente attuati nel Cimitero stesso.

## **Articolo 2**

### **Durata del contratto di servizio.**

Il presente contratto di servizio ha durata di **anni 10 (dieci)** a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e comunque **fino al 31.12.2032** e potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento di comune accordo tra le parti.

Sono in ogni caso fatte salve eventuali disposizioni di legge che dovessero inderogabilmente modificare o anticipare tale limite temporale.

## **Articolo 3**

### **Manutenzione e gestione**

La società provvederà a proprie spese all'installazione ed accensione delle lampade votive nonché alla relativa gestione e manutenzione ordinaria a chiunque ne faccia richiesta in qualsiasi punto del Cimitero dietro pagamento del relativo canone secondo le tariffe stabilite dal comune. Le manutenzioni straordinarie e la realizzazione dei nuovi impianti rimangono a carico del Comune.

Inoltre la Società provvederà alla costituzione o voltura a proprio nome ed a proprio carico, delle occorrenti utenze ENEL e regolare pagamento dei relativi canoni e consumi, oltre all'apertura di uno sportello per il pubblico, funzionante, con calendario ed orari concordati con l'Amministrazione comunale e alla designazione di un responsabile referente dell'Amministrazione e dell'utenza.

#### **Articolo 4**

##### **Fornitura lampade**

Le lampade votive dovranno essere fornite direttamente a cura e spese della Società che ne provvederà anche alla sostituzione via via che queste si bruceranno o comunque si consumeranno.

#### **Articolo 5**

##### **Danni e infortuni**

La Società affidataria è tenuta a rispondere direttamente di qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico ogni risarcimento richiesto, senza avere alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. La società è tenuta a stipulare apposita assicurazione contro gli incendi e la responsabilità civile.

#### **Articolo 6**

##### **Fatturazione e pagamenti dell'utenza**

Le fatture emesse dalla Società riportano le date di emissione e di scadenza. L'utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro la data di scadenza riportata nella bolletta e con le modalità in essa indicate. Qualora il pagamento sia effettuato oltre il termine di scadenza della bolletta, l'utente deve pagare oltre al corrispettivo dovuto anche gli interessi moratori in misura del T.U.R. (Tasso Ufficiale di Riferimento) corrente al momento del pagamento, così come stabilito dal regolamento generale delle entrate del Comune di Castelfidardo.

La Società invia, inoltre, all'utente un sollecito a mezzo Raccomandata A.R. o altra adeguata modalità, contenente l'indicazione del termine per effettuare il pagamento; qualora la morosità persista, il contratto si intende

senz'altro risolto, provvedendo al distacco dell'utenza; si avvierà inoltre la conseguente procedura di riscossione coattiva.

Possono essere inseriti in fattura altri importi, quali corrispettivi di spese o rimborsi, con indicazione delle relative causali.

La fatturazione del corrispettivo relativo al canone per il servizio delle lampade votive è annuale, salvo quanto previsto per l'allacciamento.

#### **Articolo 7**

##### **Tariffe**

Il Comune stabilisce ogni anno con apposita deliberazione, prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione le tariffe relative alla gestione delle lampade votive tenendo conto della relazione che la Società proporrà ogni fine anno, riferendosi ai costi che la stessa affronta per rendere migliore la conduzione del servizio.

#### **Articolo 8**

##### **Regolamento per la gestione del servizio**

La società è tenuta ad applicare lo specifico regolamento comunale "Erogazione del servizio di illuminazione lampade votive nel cimitero del comune di Castelfidardo", approvato con atto del Consiglio Comunale n. 22 del 23.03.2004 e ss.mm.ii..

#### **Articolo 9**

##### **Registro degli utenti**

La Società dovrà tenere presso il proprio ufficio un giornale contabile con i dati anagrafici e contabili dei nominativi dei defunti e dei loro familiari responsabili dell'utenza.

#### **Articolo 10**

## **Personale**

Qualora la società intenda svolgere il servizio in proprio, il personale addetto al servizio dovrà risultare di ineccepibile moralità, indenne da condanne per reati contro il patrimonio e fisicamente idoneo al servizio.

La Società si impegna ad osservare e ad applicare integralmente tutte le norme del contratto collettivo di lavoro della categoria, sia quelle a livello nazionale sia quelle a livello locale.

## **Articolo 11**

### **Canone a favore del Comune**

La Società si impegna a far data **dal 01.01.2023**, e per gli esercizi futuri, a corrispondere al Comune un canone di gestione pari ad **Euro=35.000,00=** (oltre IVA se ed in quanto dovuta), da liquidare in due eguali rate semestrali nei mesi di maggio e dicembre.

Tale canone potrà annualmente essere rivisto, e quindi rideterminato in misura maggiore o minore, su richiesta motivata della Società o su motivata iniziativa del Comune, in particolare qualora i suddetti incassi dovessero sensibilmente variare.

Le eventuali modifiche – limitatamente all'eventuale diversa entità del canone – dovranno essere approvate dalla Giunta comunale.

E' in ogni caso previsto l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

## **Articolo 12**

### **Controllo del Comune sul servizio svolto e Nuovo modello di Governance.**

L'Amministrazione comunale procede annualmente alla verifica degli

standard qualitativi e quantitativi del servizio erogato in conformità alle disposizioni, agli obiettivi ed ai livelli stabiliti dal programma annuale.

A tal fine può richiedere alla Società documentazione, informazioni, statistiche ed ogni altro atto che ritenga utile acquisire.

1. Il modello di governance disciplina le relazioni tra l'Amministrazione comunale e gli organi della società Pluriservizi Fidardense srl e definisce un sistema strutturato attraverso il quale il Comune esercita efficacemente il proprio ruolo di indirizzo e controllo. Tale modello è rivolto a tutte le società controllate dal Comune.

2. Tale modello si compone delle seguenti fasi e dei seguenti strumenti:

- Entro il 15 dicembre la società trasmette al Comune il budget per l'esercizio successivo (ovvero l'eventuale integrazione di quello precedente) e l'eventuale piano industriale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria, corredato da una relazione illustrativa;

- La società partecipata trasmette al Comune una relazione trimestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e dell'eventuale variazione rispetto alle previsioni del piano industriale (completa di ogni dato e documento utile) con trasmissione all'ente entro i 40 giorni successivi alla scadenza del trimestre;

- La società partecipata trasmette periodicamente al Sindaco gli ordini del giorno dell'Assemblea e l'elenco delle decisioni dell'Amministratore Unico con i relativi verbali;

- Entro il 15 dicembre la società partecipata invia al Comune il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura o la dichiarazione attestante il

presunto risultato di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; la società partecipata segnalerà al suo manifestarsi e comunque con la massima tempestività al Comune la previsione di possibile perdita di esercizio;

- La società partecipata trasmette annualmente la comunicazione dei dati relativi ai compensi dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ai sensi della legge n.296/2006 e s.m.i., nonché ogni eventuale variazione;

- Gli amministratori societari devono periodicamente comunicare, con riferimento alle proprie partecipate, ai sensi dell'art.1 comma 735 legge 296/2006 e s.m.i., gli incarichi e le consulenze affidate ed i relativi compensi;

3. Tutte le informazioni e/o comunicazioni, comprese quelle relative al comma precedente, riguardanti le società partecipate dal Comune devono essere trasmesse preferibilmente in formato elettronico tramite PEC;

La società collabora con il Comune nell'attività di controllo finalizzato alla rilevazione della qualità dei servizi da esso erogati, del grado di soddisfazione della domanda espressa e degli altri aspetti socio-economici;

### **Articolo 13**

#### **Controllo del servizio da parte della società**

Per la verifica ed il controllo degli obblighi contrattuali e delle modalità di espletamento del servizio affidato, la Società si avvale anche del personale e delle competenze degli Uffici del Comune e/o degli organi comunali.

Eventuali osservazioni o richieste di modifica alle modalità di espletamento del servizio da parte degli utenti del servizio affidato dovranno essere



avanzate direttamente agli Uffici comunali interessati i quali, qualora le ritengano accoglibili, sentito l'Assessore competente, comunicheranno alla Società, con congruo anticipo, le relative variazioni da apportare al servizio in atto.

La Società potrà apportare modifiche non sostanziali alle modalità di espletamento del servizio in atto, anche per una maggiore efficacia ed efficienza del servizio, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, sentito l'Assessore competente.

Tali modifiche dovranno, comunque, rispettare i principi generali per l'esecuzione delle prestazioni e gli standard di qualità.

#### **Articolo 14**

##### **Responsabilità della Società**

Durante la vigenza del contratto, ed anche successivamente per le obbligazioni sorte in dipendenza del medesimo, la Società è totalmente responsabile per fatti, azioni e conseguenze derivanti dall'esercizio delle attività affidate. Essa, pertanto, è obbligata a tenere l'Amministrazione Comunale totalmente indenne da qualsivoglia rivendicazione o pretesa.

La Società è soggetta alla piena responsabilità per la corretta applicazione di tutte le normative vigenti per l'intera gestione del servizio affidato.

La Società inoltre è soggetta alle responsabilità previste e disciplinate dalle vigenti norme in materia di diritto societario ed in materia di contabilità pubblica, ivi incluso il controllo della Corte dei Conti, in conformità all'attuale disciplina di settore.

Per i fini di cui al primo punto del presente articolo, la Società stipulerà idonee polizze assicurative a garanzia dei rischi derivanti dalla sua attività.

## **Articolo 15**

### **Obblighi vari**

La Società acconsente che il Comune di Castelfidardo possa effettuare visite ed ispezioni presso la struttura dei cimiteri comunali. In questa circostanza, s'impegna a fornire la massima collaborazione affinché le verifiche possano portare ai chiarimenti richiesti.

La Società acconsente che il Comune di Castelfidardo possa accertare, direttamente e mediante mezzi d'indagine propri, il grado di soddisfazione dell'utenza.

La Società dovrà acquisire tutte le autorizzazioni occorrenti per l'espletamento del servizio eventualmente richieste dalla vigente normativa.

## **Articolo 16**

### **Esecuzione d'ufficio**

In caso di carenze o abusi da parte della Società nella gestione del servizio affidato, l'Amministrazione Comunale potrà, salvo altri e più gravi provvedimenti, diffidare la Società a rimuovere, entro un termine assegnato, le segnalate carenze o abusi.

Ove la Società non ottemperi nel termine stabilito, il Comune di Castelfidardo potrà fa eseguire d'ufficio i servizi non eseguiti dalla Società, rivalendosi poi nei suoi confronti per gli oneri sostenuti.

## **Articolo 17**

### **Risoluzione anticipata del contratto**

1. Il Comune di Castelfidardo potrà risolvere di diritto, anticipatamente, il presente contratto nei seguenti casi:

a) gravi irregolarità commesse dalla Società nella gestione del servizio

affidato;

b) motivate ragioni di interesse pubblico;

c) modificazioni legislative alla disciplina vigente al momento della stipulazione del presente contratto che si rilevino incompatibili con la sua prosecuzione.

2. Nei casi di cui al comma 1 la Società dovrà restituire al Comune tutti gli eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà di quest'ultimo, originariamente concessi per l'esercizio delle attività societarie oggetto del presente contratto.

3. Il Comune corrisponderà alla Società il valore dei beni da questa trasferitagli.

4. I movimenti dei beni indicati nei commi 2 e 3 saranno preceduti da un esame, da eseguirsi in contraddittorio tra il Comune di Castelfidardo e la Società, volto ad accertare lo stato di conservazione e d'uso degli stessi, al fine di procedere ad eventuali compensazioni di denaro.

### **Articolo 18**

#### **Obblighi della Società**

In caso di anticipata risoluzione del contratto, la Società è tenuta comunque ad assicurare i servizi fino al momento in cui essi non siano assunti da altri soggetti.

### **Articolo 19**

#### **Controversie**

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere per l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto sarà devoluta all'autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

## **Articolo 20**

### **Oneri**

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali, tributari ed ogni altro onere conseguente e derivante dalla stipula del presente contratto.

Il presente contratto verrà posto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Comune di Castelfidardo**

**Il Responsabile del II Settore**

**Dott. Regoli Paolo - F.to digitalmente**

**Pluriservizi Fidardense Srl**

**L'Amministratore unico**

**Dott.ssa Caporaletti Beatrice – F.to digitalmente**

Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici sulla copia analogica del contratto, conservato agli atti dell'Ente.